CAMERA DEI DEPUTATI N. **2837**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Disposizioni in materia di promozione della partecipazione popolare alle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive a vocazione sociale

Presentata il 9 marzo 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge si inserisce in un dibattito normativo già avviato presso la Camera dei deputati con la proposta di legge atto Camera n. 836, presentata il 30 gennaio 2023, finalizzata a introdurre strumenti di partecipazione popolare sia per le società sportive professionistiche sia per quelle dilettantistiche, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza gestionale e la sostenibilità economica degli enti sportivi.

Tuttavia, mentre la proposta di legge parlamentare attribuisce un rilievo significativo al settore professionistico, la proposta di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) concentra il proprio intervento esclusivamente sulle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD). Tale scelta risponde alla precisa volontà di intervenire sul tessuto di base del sistema sportivo nazionale, valorizzando la dimensione sociale e territoriale dello sport rispetto a quella meramente commerciale o di spettacolo.

In coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2, 3, 33 e 41 della Costituzione, la proposta di legge promuove la partecipazione dei sostenitori, degli enti locali e degli enti del Terzo settore quale strumento fondamentale di coesione, di aggregazione sociale e di sviluppo dell'identità collettiva. Il CNEL intende valorizzare la pratica sportiva dilettantistica non solo come attività agonistica, ma come presidio di legalità e quale strumento attivo di contrasto all'e-

marginazione sociale, con una vocazione specifica verso la riqualificazione delle periferie urbane e il sostegno alle aree interne del Paese.

In tale prospettiva, la proposta di legge ha la finalità di trasformare le SSD e le ASD in presìdi territoriali di legalità e di aggregazione sociale, introducendo meccanismi premiali e incentivi fiscali mirati.

La proposta di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 definisce il quadro generale dell'intervento, prevedendo misure volte a favorire la partecipazione diretta dei sostenitori e quella indiretta per il tramite dell'adesione, in qualità di socio partecipante o di sovventore, degli enti del Terzo settore, degli enti locali e di altri enti pubblici, al capitale sociale delle ASD e delle SSD di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. L'obiettivo è quello di rafforzare il radicamento territoriale delle ASD e delle SSD, valorizzandone la funzione sociale e civica e promuovendo modelli di gestione aperti, inclusivi e trasparenti.

L'articolo 2 costituisce il cuore della riforma, definendo i requisiti statutari e organizzativi ulteriori rispetto a quelli indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, necessari per ottenere la qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica a partecipazione popolare.

Il comma 1, lettera *a),* prevede che le ASD e le SSD istituiscano nei propri siti *internet* una sezione dedicata all'amministrazione trasparente, ove siano pubblicati semestralmente i dati finanziari e i contratti di lavoro sportivo.

Il comma 1, lettera *b)*, prevede l'utilizzo di piattaforme digitali per facilitare il coinvolgimento attivo dei soci e della cittadinanza nei processi decisionali.

Il comma 1, lettera *c)*, stabilisce l'introduzione di specifiche disposizioni volte a garantire che l'ASD o la SSD e le rispettive strutture organizzative interne assumano e mantengano caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza. Tale disposizione mira a definire un modello gestionale che renda tali princìpi obbligatori, verificabili e permanenti nella vita dell'ente sportivo.

Il comma 1, lettera *d)*, prevede che le ASD e le SSD a partecipazione popolare debbano reinvestire gli utili integralmente in progetti ad alto impatto sociale, come iniziative contro la violenza di genere, contro il bullismo, borse di studio per minori in condizioni di disagio socioeconomico e programmi contro l'abbandono sportivo giovanile.

Il comma 1, lettera *e)*, stabilisce il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

Il comma 1, lettera *f)*, dispone che l'organo di amministrazione deve avere carattere collegiale e deve garantire la rappresentanza di tutte le componenti della comunità sportiva, tra cui atleti, dipendenti e soci residenti nel territorio comunale.

Il comma 1, lettera *g)*, prevede che le ASD e le SSD includano, nel proprio assetto sociale, uno o più enti del Terzo settore, disciplinati dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, oppure aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), disciplinate dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, enti locali o altri enti pubblici che abbiano sede legale e operino nello stesso ambito territoriale in cui l'ASD o la SSD svolge la propria attività, così da garantire un effettivo radicamento comunitario e una partecipazione istituzionale coerente con la vocazione sociale della SSD o della ASD.

Il comma 1, lettera *h)*, prevede l'adesione a patti educativi di comunità promossi dagli istituti scolastici del territorio.

Il comma 1, lettera *i)*, al fine di garantire l'effettiva natura popolare della proprietà delle ASD e delle SSD, stabilisce il divieto di detenere quote superiori al 30 per cento in capo a un unico soggetto o a gruppi familiari correlati.

Il comma 1, lettera *l)*, stabilisce che le ASD e le SSD a partecipazione popolare devono applicare, ai lavoratori sportivi indicati dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente

più rappresentative, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La finalità di tale disposizione consiste nell'impedire l'utilizzo di contratti « pirata » o non rappresentativi, nel garantire tutele uniformi ai lavoratori sportivi e nell'assicurare che le condizioni economiche e normative siano coerenti con i parametri del settore.

Il comma 2 definisce le procedure di ammissione dei soci, salvo diversa previsione statutaria. L'obiettivo è quello di garantire la trasparenza, la motivazione delle decisioni e la tutela del diritto di partecipazione.

Il comma 3 elenca in modo tassativo quali comportamenti costituiscono distribuzione indiretta di utili, vietata per le ASD e le SSD a partecipazione popolare. Sono sempre considerati distribuzione indiretta: ai sensi della lettera *a)*, i compensi non proporzionati all'attività svolta o superiori ai parametri del settore; ai sensi della lettera *b)*, i compensi superiori del 40 per cento rispetto ai contratti collettivi applicabili; ai sensi della lettera *c)*, gli acquisti a prezzi anomali senza giustificazione economica; ai sensi della lettera *d)*, la vendita di beni o servizi a soci, amministratori, collaboratori o soggetti collegati a condizioni più vantaggiose del mercato; ai sensi della lettera *e)*, il pagamento di interessi su prestiti superiori al 4 per cento rispetto al tasso annuo di riferimento, se il prestito non proviene da banche o da intermediari autorizzati, limite che può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 prevede un insieme articolato di contributi e di incentivi erogati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati a sostenere: ai sensi della lettera *a)*, interventi di riqualificazione e di ammodernamento degli impianti sportivi; ai sensi della lettera *b)*, l'acquisto di attrezzature e di equipaggiamenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive agonistiche; ai sensi della lettera *c)*, attività agonistiche, giovanili, femminili e paralimpiche; ai sensi della lettera *d)*, programmi di inclusione sociale e di volontariato; ai sensi della lettera *e)*, iniziative di prevenzione di ogni forma di violenza nello sport; ai sensi della lettera *f)*, percorsi di formazione professionale e inserimento lavorativo degli atleti; ai sensi della lettera *g)*, programmi di intervento psicopedagogico finalizzati alla prevenzione, al contrasto e al monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di disagio giovanile; ai sensi della lettera *h)*, stabilizzazione dei rapporti di lavoro sportivo.

Il comma 2 individua criteri preferenziali per la formazione delle graduatorie e la definizione dell'entità dei contributi e degli incentivi, valorizzando elementi quali l'anzianità di affiliazione, il numero di tesserati, le attività sociali svolte e i partenariati con enti pubblici, ASP ed enti del Terzo settore.

Il comma 3 autorizza le regioni a prevedere ulteriori misure di sostegno attraverso i fondi di coesione, anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo e culturale e con la società Sport e salute Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

L'articolo 4 prevede l'assegnazione in gestione alle ASD e alle SSD a partecipazione popolare di impianti sportivi e strutture pubbliche, comprese quelle soggette al codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo che gli interventi di recupero e di ampliamento siano integralmente a carico del concessionario. La disposizione mira a favorire la rigenerazione urbana e la restituzione alla collettività di beni pubblici inutilizzati o sottratti alla criminalità organizzata.

L'articolo 5 modifica l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo altresì importanti misure fiscali e contributive.

Il comma 1 prevede una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 30 per cento per coloro che sottoscrivono quote di ASD o SSD a partecipazione popolare con sede nel proprio co-

mune di residenza, fino a un massimo di 10.000 euro annui.

Il comma 2 prevede un credito d'imposta del 25 per cento, per le ASD e le SSD che deliberano aumenti di capitale sottoscritti dai soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 1, elevabile al 50 per cento per i residenti nei comuni compresi nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne o per chi detiene almeno il 10 per cento del capitale. L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 3 prevede la possibilità per il contribuente di destinare il 5 per mille dell'imposta sul reddito alle ASD o alle SSD che rispettano i requisiti della legge.

L'articolo 6 attribuisce al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo strategico nella gestione del nuovo modello di partecipazione popolare. I compiti assegnati al Dipartimento consistono nell'istituzione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, di una sezione specifica dedicata alle ASD e alle SSD a partecipazione popolare; nella vigilanza attiva sull'attuazione della legge e nella rendicontazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge, per garantire la trasparenza del sistema, il corretto mantenimento dei requisiti da parte degli enti e il monitoraggio pubblico dell'impatto sociale della riforma. La finalità consiste nell'assicurare che la qualifica « a partecipazione popolare » non sia solo formale, ma corrisponda a un effettivo modello gestionale fondato su legalità, inclusione e responsabilità sociale.

L'articolo 7 conferisce al Governo una delega legislativa, da esercitare entro ventiquattro mesi, per l'adozione di decreti legislativi volti a introdurre agevolazioni per la gestione di impianti sportivi a vocazione sociale da parte di ASD e SSD a partecipazione popolare.

L'articolo 8 stabilisce che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 disciplina il differimento dell'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 della legge e demanda a un decreto del Presidente del Consiglio la definizione dei criteri per l'iscrizione al RASD e per l'erogazione dei contributi previsti.

L'intervento legislativo proposto dal CNEL non si configura come una mera riforma tecnica dei modelli di proprietà degli enti sportivi dilettantistici, ma intende elevare la partecipazione popolare a strumento di sviluppo territoriale e di contrasto alla deprivazione sociale Mediante il consolidamento delle ASD e delle SSD, come motori di inclusione, la proposta di legge promuove una cultura sportiva fondata sulla legalità e sulla partecipazione attiva, garantendo una risposta strutturale alle fragilità delle comunità più esposte al rischio di emarginazione.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

—

Art. 1.

(Promozione della partecipazione popolare alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche)

1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 33, settimo comma, e 41 della Costituzione, la presente legge reca disposizioni volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, in forma diretta, da parte dei sostenitori delle stesse o, in forma indiretta, anche per il tramite dell'adesione in qualità di socio partecipante o sovventore, da parte degli enti disciplinati dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle aziende pubbliche di servizio alla persona di cui al capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nonché degli enti locali e di altri enti pubblici, purché operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento, al capitale sociale delle associazioni e delle società sportive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono le rispettive attività quale strumento di coesione e aggregazione sociale, di crescita del senso civico, di resilienza e di sviluppo dell'identità collettiva della comunità territoriale di appartenenza e quale occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità.

Art. 2.

(Requisiti per l'acquisizione della qualifica di associazioni e società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, possono acquisire la qualifica di associazioni e società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare esclusivamente i

soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, i cui statuti e atti costitutivi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo, prevedano:

a) l'istituzione, nel proprio sito *internet*, di una apposita sezione dedicata all'amministrazione trasparente, aggiornata ogni sei mesi, contenente i dati finanziari e le informazioni relativi ai contratti di lavoro sportivo stipulati nel rispetto di quanto previsto dalla lettera *l)* del presente comma, individuati mediante l'indicazione del codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e recanti le cifre e i beneficiari;

b) l'utilizzo di piattaforme digitali e di strumenti di partecipazione nella rete *internet,* quali portali dedicati e applicazioni mobili, per facilitare l'accesso e il coinvolgimento attivo e sistematico dei soci, dei cittadini, delle associazioni e dei tifosi nella partecipazione al capitale sociale e nelle decisioni strategiche;

c) l'introduzione di specifiche e vincolanti disposizioni atte a garantire che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le rispettive strutture organizzative interne assumano e mantengano caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza;

d) l'impiego degli utili o degli avanzi di gestione per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di educazione contro la violenza di genere, il bullismo e qualsiasi forma di discriminazione, per la realizzazione di progetti orientati a ridurre l'abbandono della pratica sportiva giovanile, per il finanziamento di borse di studio e doti sportive destinate a minori in condizioni di disagio socioeconomico e l'avviamento di discipline sportive diverse da quella originaria e prevalente;

e) il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di as-

sociati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di rappresentanti e di collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti;

f) l'obbligo di costituire un organo di amministrazione a carattere collegiale, avente tra i componenti almeno un rappresentante degli atleti, un rappresentante dei dipendenti o dei collaboratori sportivi e un rappresentante dei soci residenti o domiciliati nel relativo ambito territoriale di riferimento;

g) la possibilità di adesione, in qualità di socio partecipante o sovventore, da parte di uno o più enti di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, delle aziende pubbliche di servizio alla persona di cui al capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nonché di enti locali e altri enti pubblici, aventi la sede legale e operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento;

h) l'adesione a uno o più patti educativi di comunità promossi dagli istituti scolastici operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento;

i) il divieto di concentrazione o di titolarità, diretta o indiretta, di quote sociali superiori al 30 per cento da parte di una sola persona fisica o da parte di più persone fisiche aventi rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, nonché da un medesimo soggetto giuridico o da più soggetti giuridici privati in rapporto di collegamento o di controllo, nel caso di società sportive dilettantistiche;

l) l'obbligo di applicazione ai soggetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Ai fini di cui alla lettera *c)* del comma 1 si applicano le seguenti disposizioni, salvo diversa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo:

a) l'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione

è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

b) l'organo competente ai sensi della lettera *a)* motiva l'eventuale rigetto della domanda di ammissione e la comunica, entro trenta giorni, all'interessato;

c) l'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto di cui alla lettera *b)*, chiedere di essere audito personalmente dall'organo di cui alla lettera *a)* ai fini dell'eventuale revoca della decisione. In alternativa, l'interessato può chiedere che sul rigetto della domanda si pronunci l'assemblea o un altro organo da questa eletto, che deliberano sulle domande non accolte nella loro successiva convocazione, qualora non siano appositamente convocati.

3. Ai fini di cui alla lettera *e)* del comma 1, costituiscono distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o in analoghi settori e alle medesime o analoghe condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al 40 per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o di servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore abituale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, agli associati o ai partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che, a qualsiasi titolo, operano per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a

favore dell'organizzazione stessa, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

e) la corresponsione di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori al 4 per cento rispetto al tasso annuo di riferimento, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, salvo aggiornamento disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per cui è stata riconosciuta la qualifica di associazione o di società sportiva dilettantistica a partecipazione popolare ai sensi della presente legge e che sono iscritti nella sezione del Registro nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, sono tenuti, ai fini del mantenimento della qualifica stessa, a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno apposita certificazione circa il mantenimento del possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del presente articolo, rilasciata da un professionista iscritto nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 3.

(Misure agevolative e di sostegno)

1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi e incentivi destinati:

a) alla riqualificazione e all'ammodernamento di impianti sportivi, diretti a garantire, in particolare, l'efficientamento energetico, la sostenibilità ambientale e la messa a norma e in sicurezza degli impianti;

b) all'acquisto di attrezzature e di equipaggiamenti per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e di base che più favoriscano il miglioramento delle prestazioni e garantiscano la protezione dell'incolumità degli atleti;

c) alle iniziative e alle manifestazioni dirette a promuovere la pratica sportiva agonistica, con particolare riguardo alle attività giovanili, femminili e paralimpiche;

d) a programmi di inclusione sociale e di volontariato delle atlete e degli atleti rivolti alla comunità territoriale di riferimento;

e) a campagne di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione di ogni forma di violenza nello sport;

f) ad attività di formazione professionale sportiva e di inserimento lavorativo di giovani atleti;

g) a programmi di intervento psicopedagogico finalizzati alla prevenzione, al contrasto e al monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di disagio giovanile;

h) al consolidamento e alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro sportivo di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in favore di giovani atleti tesserati dall'associazione o dalla società sportiva dilettantistica a partecipazione popolare.

2. Per la formazione della graduatoria e la definizione dell'entità dei contributi e degli incentivi previsti sono considerati titoli preferenziali:

a) gli anni di affiliazione della società o dell'associazione alla federazione sportiva nazionale di categoria e alla disciplina sportiva associata;

b) il numero di tesserati iscritti all'associazione o alla società sportiva dilettantistica a partecipazione popolare;

c) il numero di soci aderenti all'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;

d) il numero dei rapporti di lavoro sportivo di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in capo all'associazione o alla società sportiva dilettantistica a partecipazione popolare;

e) il possesso di riconoscimenti e di trofei in ambito regionale, nazionale e internazionale;

f) lo svolgimento di attività di inclusione sociale, di volontariato e di partecipazione degli atleti rivolte alla comunità territoriale di riferimento;

g) l'esistenza di accordi e partenariati con gli enti locali, con gli altri enti pubblici, con gli enti di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, con gli istituti scolastici e con le aziende pubbliche di servizio alla persona, di cui al capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che operano nel territorio di riferimento.

3. Le regioni, nell'ambito dell'esercizio della potestà legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono realizzare, a valere sulle risorse dei fondi di coesione di rispettiva pertinenza, anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e con la società Sport e salute Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, interventi e programmi finalizzati al sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare, iscritte nella sezione del Registro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, prevedendo almeno una delle seguenti misure in loro favore:

a) crediti a tasso agevolato attraverso l'eventuale istituzione di un fondo di rotazione;

b) « bonus occupazionali » per il collocamento mirato di soggetti svantaggiati;

c) voucher sportivi e buoni sport per garantire l'accesso gratuito o agevolato ai servizi sportivi erogati in favore di soggetti svantaggiati.

Art. 4.

(Gestione di strutture sportive)

1. Alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare possono essere assegnati, temporaneamente o definitivamente, in gestione da enti pubblici territoriali, locali e nazionali, anche mediante la concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, comprese quelle soggette all'applicazione del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con l'obbligo di procedere, con oneri e spese a proprio carico, a interventi di recupero, di risanamento, di miglioramento, di ammodernamento o di ampliamento di tali immobili, destinati eventualmente alla realizzazione di strutture polisportive o comunque idonee a consentire la pratica di altre discipline sportive in aggiunta a quelle cui erano originariamente destinate.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agevolazioni fiscali e contributive per promuovere la partecipazione popolare nelle società sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« *1-quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche per la sottoscrizione di quote sociali di società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare, la cui sede legale e operativa è ubicata nel medesimo comune italiano di residenza delle suddette persone, purché risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detrai-

bile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di euro 10.000. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di cinque anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali ».

2. Alle società sportive dilettantistiche, aventi sede legale e operativa in Italia, che deliberino un aumento di capitale ai fini delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle persone fisiche residenti nel medesimo comune ove è ubicata la sede legale e operativa della società stessa e beneficiarie della detrazione di cui al comma 1. La percentuale del credito d'imposta di cui al primo periodo è aumentata al 50 per cento qualora le persone fisiche beneficiarie detengano una percentuale del relativo capitale sociale pari ad almeno il 10 per cento più uno del capitale versato o le stesse siano residenti nei comuni ricompresi nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il credito d'imposta è fruibile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefìci fiscali previsti dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3. Il contribuente può destinare, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quota del cinque per mille della propria

imposta sul reddito delle persone fisiche alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare che rispettano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 6.

(Attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) istituisce, nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, una sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare;

b) vigila sull'attuazione della presente legge, provvedendo d'ufficio alla cancellazione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare sportiva dalla relativa sezione del Registro nazionale di cui alla lettera *a)*, in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, o in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4;

c) trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, comprensiva di dati sul numero e sulla diffusione territoriale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare, nonché sul reinvestimento degli utili e sulle finalità sociali perseguite.

Art. 7.

(Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di impianti sportivi a vocazione sociale da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti agevolazioni per la gestione di strutture sportive a vocazione sociale da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) derogare, ove necessario, agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili assegnati in gestione alle associazioni e società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare;

b) quantificare gli oneri urbanistici;

c) determinare le imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi;

d) prevedere contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente;

e) prevedere la detraibilità o la deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 acquistano efficacia decorsi trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui al comma 1, è adottato un regolamento per la definizione:

a) dei requisiti, dei criteri e delle modalità per l'iscrizione nella sezione del Registro nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche a partecipazione popolare;

b) dei requisiti, dei criteri e delle modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi in conto capitale e in conto gestione e degli incentivi di cui all'articolo 3 nonché i divieti di cumulo con altri benefici ed erogazioni previsti dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.